

## REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2011

**che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione <sup>(2)</sup> fissa disposizioni specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, ivi comprese prescrizioni relative alla loro composizione, nonché restrizioni e specifiche per le sostanze che possono essere utilizzate nella loro fabbricazione.
- (2) Tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, sono state ricevute varie notifiche e allerte riguardanti materiali in contatto con gli alimenti importati nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «Cina») e dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito «Hong Kong»), che rilasciano nei prodotti alimentari o nei loro simulanti quantità di sostanze chimiche non conformi alla legislazione dell'Unione.
- (3) Le notifiche e le allerte riguardano principalmente utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina che non sono conformi ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide nei prodotti alimentari, figuranti rispettivamente nell'allegato V, parte A, e nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.
- (4) Le amine aromatiche primarie sono una famiglia di composti, alcuni dei quali sono cancerogeni e altri sono sospetti cancerogeni. Le amine aromatiche primarie possono presentarsi in materiali destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari per effetto della presenza di impurità o di prodotti di degradazione.
- (5) Sono stati segnalati casi di utensili per cucina in poliammide originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che rilasciano nei prodotti alimentari amine aromatiche primarie in quantità elevate.
- (6) La direttiva 2002/72/CE autorizza l'utilizzo della formaldeide nella fabbricazione di materie plastiche, a condizione che tali materie plastiche non rilascino nei prodotti alimentari più di 15 mg/kg di formaldeide (limite di migrazione specifica espresso come somma di formaldeide ed esamentilentetrammina).
- (7) Sono stati segnalati casi di utensili per cucina in melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che rilasciano nei prodotti alimentari formaldeide in quantità superiori a quelle autorizzate.
- (8) Negli ultimi anni, per migliorare la conoscenza dei requisiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione per i materiali in contatto con gli alimenti importati nell'Unione, la Commissione ha preso varie iniziative, tra cui sessioni di formazione per le autorità di controllo cinesi e l'industria interessata.
- (9) Nonostante queste iniziative, le missioni effettuate in Cina e a Hong Kong dall'Ufficio alimentare e veterinario nel 2009 hanno permesso di constatare gravi carenze nel sistema di controllo ufficiale per quanto riguarda le materie plastiche in contatto con gli alimenti destinate a essere importate nell'Unione e grandi quantità di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che sono stati controllati non rispondono ancora ai requisiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> contiene disposizioni specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con gli alimenti e stabilisce alcuni requisiti generali e particolari a cui questi materiali e oggetti devono conformarsi. A norma dell'articolo 24 del suddetto regolamento, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire l'osservanza del regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei mangimi. Tali disposizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004.
- (11) In particolare, l'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che, se la normativa dell'Unione non prevede le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all'atto di importare merci da paesi terzi, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

- (12) L'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede la possibilità di imporre condizioni speciali di importazione per particolari prodotti provenienti da certi paesi terzi, tenendo conto dei rischi associati a tali prodotti.
- (13) Per ridurre al minimo i rischi sanitari che possono derivare dagli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, ogni partita di questi prodotti deve essere accompagnata da una documentazione appropriata, comprendente i risultati di analisi da cui risulti che la partita è conforme ai requisiti relativi al rilascio rispettivamente di amine aromatiche policicliche e di formaldeide, stabiliti dalla direttiva 2002/72/CE.
- (14) Per garantire un'organizzazione più efficiente dei controlli degli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, gli importatori o i loro rappresentanti devono notificare preventivamente l'arrivo e il contenuto delle partite. Inoltre, gli Stati membri devono avere la possibilità di designare punti di ingresso specifici attraverso i quali le partite di questi articoli possono essere introdotte nell'Unione. Queste informazioni devono essere accessibili al pubblico.
- (15) Per garantire l'uniformità al livello dell'Unione dei controlli sugli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, è necessario stabilire nel presente regolamento la procedura da seguire per i controlli ufficiali, come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tali controlli devono consistere in controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.
- (16) Se nel corso dei controlli fisici è constatata una non conformità, gli Stati membri devono immediatamente informare la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi.
- (17) Gli Stati membri devono avere la possibilità, in casi specifici, di autorizzare l'inoltro dal punto di ingresso di partite di utensili di cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, a condizione che siano adottate disposizioni, d'intesa con l'autorità competente del luogo di destinazione, atte a garantire la tracciabilità delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, per consentire all'autorità competente di gestire in modo efficace ed efficiente la procedura di importazione di queste partite.
- (18) L'immissione in libera pratica di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong deve avvenire soltanto dopo che sono stati ultimati tutti i controlli e i risultati sono stati resi noti. A questo scopo, prima che le merci possano essere immesse in libera pratica, i risultati dei controlli devono essere messi a disposizione delle autorità doganali.
- (19) È necessario istituire una procedura per la registrazione delle informazioni ottenute per mezzo di questi controlli. Tali informazioni devono essere regolarmente comunicate alla Commissione.
- (20) Le disposizioni del presente regolamento devono essere periodicamente riesaminate, tenendo conto delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «Cina») e della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito «Hong Kong») o da esse provenienti.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) utensili per cucina in plastica, oggetti di materie plastiche come definiti all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/72/CE e classificati sotto il codice NC ex 3924 10 00;
- b) partita, una quantità di utensili per cucina in plastica a base di poliammide o di melammina oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
- c) autorità competenti, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004;
- d) punto di ingresso, il punto di ingresso nell'Unione di una partita;
- e) controllo documentale, la verifica dei documenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- f) controllo di identità, la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i documenti che accompagnano la partita e il contenuto della partita stessa;
- g) controllo fisico, il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche policicliche e di formaldeide stabiliti dalla direttiva 2002/72/CE.

### Articolo 3

#### Condizioni di importazione

1. Gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong sono importati negli Stati membri soltanto se l'importatore presenta all'autorità competente, per ogni partita, una dichiarazione, debitamente compilata, attestante la sua conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide indicati rispettivamente nell'allegato V, parte A e nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.

2. Un modello della dichiarazione di cui al paragrafo 1 è riportato nell'allegato del presente regolamento. La dichiarazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale la partita è importata.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un rapporto di laboratorio che contiene:

- a) per quanto riguarda gli utensili per cucina in poliammide, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari. Il limite di rilevazione è riferito alla somma delle amine aromatiche primarie. Ai fini dell'analisi, il limite di rilevazione per le amine aromatiche primarie è fissato a 0,01 mg/kg di prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari;
- b) per quanto riguarda gli utensili per cucina in melammina, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano formaldeide in quantità superiore a 15 mg/kg di prodotti alimentari.

4. L'autorità competente indica nella dichiarazione riportata nell'allegato del presente regolamento se le merci possono o no essere immesse in libera pratica, secondo che siano o no conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2002/72/CE, di cui al paragrafo 1.

### Articolo 4

#### Notifica preliminare delle partite

Gli importatori o i loro rappresentanti notificano all'autorità competente del punto di ingresso, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data e l'ora previste dell'arrivo delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong.

### Articolo 5

#### Notifica del punto di ingresso

Se gli Stati membri decidono di designare punti di ingresso specifici per le partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, pubblicano su Internet un elenco aggiornato di tali punti e comunicano l'indirizzo Internet alla Commissione.

La Commissione pubblica nel suo sito web, per informazione, i link verso gli elenchi nazionali dei punti di ingresso specifici.

### Articolo 6

#### Controlli al punto di ingresso

1. L'autorità competente effettua al punto di ingresso:
  - a) controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo;
  - b) controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10 % delle partite, eseguiti in modo da non permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà sottoposta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere resi noti non appena tecnicamente possibile.
2. Se l'analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), accerta una non conformità, le autorità competenti comunicano immediatamente i risultati alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

### Articolo 7

#### Inoltro delle partite

L'autorità competente del punto di ingresso può autorizzare l'inoltro delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, in attesa dei risultati dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Se l'autorità competente concede l'autorizzazione di cui al primo comma, informa l'autorità competente del luogo di destinazione e fornisce una copia della dichiarazione riportata nell'allegato, debitamente completata come previsto all'articolo 3, e dei risultati dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non appena essi sono disponibili.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le partite restino sotto il controllo costante delle autorità competenti e non possano in alcun modo essere manomesse in attesa dei risultati dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

### Articolo 8

#### Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica degli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della dichiarazione riportata nell'allegato, debitamente completata come previsto all'articolo 3.

*Articolo 9***Trasmissione di un rapporto alla Commissione**

1. Quando sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti registrano le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi a ogni partita controllata, in particolare:
  - i) dimensione (numero di articoli);
  - ii) paese d'origine;
- b) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;
- c) i risultati dei controlli di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto trimestrale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il mese seguente ciascun trimestre.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

